



ALLEGATO A

COMUNE di MONTEPARANO

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP AI SENSI DELLA LEGGE n. 104/92

Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____

PREMESSA

Nell'ottica della realizzazione di più efficaci politiche per la non autosufficienza il Comune di Monteparano, con propria deliberazione di G.C. provvederà a stanziare un Fondo per la non Autosufficienza, ai sensi della Legge 104/92, modificata dalla Legge n. 162/98, art. 1 comma c.

Trattasi di un contributo economico che potrà essere erogato in favore del nucleo familiare che assicura assistenza continuativa a congiunti che si trovano in condizioni di non autosufficienza gravissima, avendo scelto di far proseguire la permanenza a domicilio in alternativa al ricovero in struttura residenziale – in presenza di adeguate prestazioni sanitarie a domicilio.

ART. 1 – FINALITA' ED OBIETTIVI SPECIFICI

Finalità generale della misura è quella di rimuovere ovvero ridurre l'incidenza che i vincoli economici e il disagio derivante da reddito insufficiente possono esercitare sulla scelta e sulla capacità di un nucleo familiare di prendersi carico, per la parte di competenza, del lavoro di cura di una persona in condizione di fragilità derivante da **non autosufficienza gravissima** favorendo così il ricorso ai servizi domiciliari e comunitari per prolungare la permanenza del soggetto non autosufficiente nel proprio contesto di vita familiare e sociale e riducendo il ricorso alle prestazioni residenziali e semiresidenziali, quando le condizioni di salute e il contesto abitativo lo consentano.

L'erogazione del contributo, dovrà, dunque, perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- favorire la permanenza di persone non autosufficienti a domicilio, ricevendo le necessarie cure sia da parte dei servizi sociali e sanitari che da parte del nucleo familiare;
- assicurare alle famiglie che hanno assunto il carico di questo lavoro di cura, quando siano anche in condizioni di difficoltà economica, una forma di sostegno economico adeguata;
- contrastare le situazioni di vera e propria indigenza economica derivante dagli oneri per la cura di una persona non autosufficiente;
- favorire il rientro, anche temporaneo, presso il proprio domicilio della persona non autosufficiente che risulti ricoverata presso strutture sociosanitarie.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha importo mensile pari a 258,20 Euro per un massimo di 3.098,40 euro annui. per nucleo familiare e per persona non autosufficiente ed è erogato ad integrazione del reddito dello stesso nucleo familiare per sostenere il carico diretto, derivante dal lavoro di cura del familiare, tale da incidere sulla capacità lavorativa, e quindi sulla capacità reddituale, dei componenti adulti del nucleo; ovvero indiretto nel caso in cui il lavoro di cura sia assicurato da care giver privato.

In proposito si precisa che, ai fini del presente Regolamento, per "**familiare o altro soggetto privato care giver**" si intende colui/colei che dedica parte rilevante del suo tempo in via continuativa all'aiuto di una persona con ridotta o completa perdita dell'autonomia assicurando l'assistenza per le attività di vita quotidiana e per mantenere la vita di relazioni sociali.

Il familiare care giver deve risultare maggiorenne alla data di presentazione della domanda e stabilmente convivente della persona non autosufficiente; il care giver privato, senza rapporti di parentela con la persona non autosufficiente, deve avere in corso un regolare rapporto di lavoro.

Il contributo mensile, è destinato al **familiare care giver** ovvero al **care giver privato** individuato dalla famiglia (figura di sostituzione o assistente familiare), che risulti quotidianamente impegnato nelle attività di aiuto e supporto alla persona in situazione di non autosufficienza gravissima.

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

Sono legittimati ad inoltrare la richiesta di accesso al contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:

A) REQUISITI SOGGETTIVI

1. anziani e persone disabili, con disabilità fisica o psichica o sensoriale, ovvero plurima, in condizioni di non autosufficienza gravissima* che vivono da soli, **assistiti a domicilio** da care giver familiare o privato;
2. anziani e persone disabili in condizione di non autosufficienza gravissima che vivono nel nucleo familiare che assicura una adeguata assistenza a domicilio con l'impiego familiare o altro soggetto privato care giver e concorrendo agli eventuali servizi socio-sanitari pubblici assicurati dalla ASL di riferimento;
3. anziani e persone disabili in condizione di non autosufficienza gravissima, che risultano ricoverati presso strutture socio-assistenziali e sociosanitarie residenziali e per i quali la UVM di riferimento valuti più positivamente un percorso di cura nel proprio contesto di vita familiare, ove ne ricorrano le condizioni (abitative, familiare, socioeconomiche), mediante un progetto di rientro a domicilio;

4. minori gravemente disabili, con disabilità fisica o psichica o sensoriale, ovvero plurima, in condizioni di non autosufficienza gravissima* che ricevono **assistenza continuativa a domicilio** dai genitori o da altro care giver privato.

*Si precisa che le **gravissime condizioni di non autosufficienza**, dovranno essere attestate mediante la documentazione disponibile e la autocertificazione di un fabbisogno di assistenza che **derivi da almeno tre delle seguenti condizioni di limitazione dell'autonomia**:

- disturbi dell'area cognitiva;
- mobilità limitata o assente (la persona non è in grado di spostarsi da sola);
- necessità di cure sanitarie media o alta (necessità di cure per più di 2 giorni alla settimana);
- assente o limitata capacità di svolgimento delle attività della vita quotidiana (Alimentazione/Igiene personale/Il vestirsi/L'uso del bagno);
- necessità di una persona dedicata per la comunicazione con l'esterno.

B) REQUISITI OGGETTIVI

- presenza di un componente del nucleo familiare ovvero di altro care giver privato, che attesti di svolgere un lavoro di cura continuativo in favore della persona non autosufficiente;
- presenza nel nucleo familiare di almeno una figura adulta che autocertifichi di essere disoccupato o inoccupato per la necessità di conciliare il lavoro di cura richiesto per la persona non autosufficiente;
- redditi a ogni titolo percepiti dalla persona non autosufficiente (compresi gli emolumenti per diritti soggettivi, quali pensioni e indennità, nonché le prestazioni assicurative pubbliche o private) non superiori a Euro 15.000.
- ISEE del nucleo familiare di riferimento non superiore a 15,000 euro.

La domanda sarà considerata ammissibile in presenza di entrambe le condizioni ove applicabili.

ART. 4 – TIPOLOGIA DI AIUTO ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo che sarà erogato ai nuclei familiari, ovvero alle persone non autosufficienti che vivono da sole, ha le seguenti caratteristiche:

- è pari a 258,20 Euro mensili per un massimo di 3.098,40 Euro annui per nucleo familiare e per persona non autosufficiente;
- è erogato dietro accertamento delle condizioni di **gravissima non autosufficienza** del potenziale beneficiario,
- sarà erogato dal Comune mensilmente a presentazione del rendiconto;
- in caso di ricovero del paziente in struttura ospedaliera o in struttura sanitaria extraospedaliera (RSA) o in altra struttura sociosanitaria assistenziale o riabilitativa (ex artt. 25 e 26 della Legge n. 833/1978), verrà ridotto in misura proporzionale al numero dei giorni di ricovero che saranno desunti dalla documentazione attestante il ricovero;
- dovrà essere interrotto in caso di decesso dell'avente diritto;
- è cumulabile con pensioni, indennità di accompagnamento e ogni altro assegno o emolumento riconosciuto con carattere previdenziale e/o assicurativo già in godimento;
- **NON è cumulabile con altre misure di sostegno economico al reddito familiare per la non autosufficienza** (a titolo esemplificativo: Assegno di Cura, Assegno di Cura per la SLA, contributi straordinari per il contrasto alle nuove povertà, ecc...) promosse dalla Regione e/o da altri Enti di riabilitazione assistenziali o Associazioni (O.S.M.A.I.R.M, UNIONE CIECHI, COOPERATIVE SOCIALI ECC.).

ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO

Ai fini dell'accesso al contributo economico ove ne ricorrano i requisiti di cui all'art. 3, il familiare o altro care giver privato stabilmente convivente con la persona non autosufficiente dovrà provvedere alla presentazione della domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Monteparano entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Il Servizio Sociale Professionale competente curerà tutta la procedura di accesso al contributo che si articola secondo le seguenti fasi:

- 1 - richiesta al potenziale beneficiario, o a chi ne fa le veci, da parte del Servizio Sociale Professionale competente, di tutta la documentazione cartacea attestante le condizioni di non autosufficienza, le condizioni familiari ed economiche, che potranno essere rilasciate con modalità di autocertificazione e allegando le certificazioni mediche e amministrative del caso;
- 2 - richiesta di autorizzazione esplicita al trattamento dei dati sensibili per i soggetti pubblici interessati (Regione e Ambito territoriale sociale);

La documentazione dovrà essere acquisita dal competente ufficio dei Servizi Sociali del Comune.

3 - inoltro di comunicazione formale in forma scritta al richiedente, qualora la valutazione del caso dia esito negativo rispetto al possesso dei requisiti necessari per la richiesta del contributo.

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Ulteriori criteri di valutazione delle domande di ammissione al contributo dell' Assistenza sono i seguenti:

- presenza di componenti minori nel nucleo familiare stabilmente convivente;
- numerosità del nucleo familiare stabilmente convivente;
- condizione economica complessiva del nucleo familiare;
- condizione economica della persona non autosufficiente;
- assenza di erogazione di altre prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie.

Al fine della valutazione delle domande di ammissione ai contributi economici per il sostegno alla cura per le non autosufficienze, sono attribuiti punteggi alle seguenti dimensioni di valutazione secondo le modalità di seguito riportate (fino ad un massimo di 40 punti):

a) presenza di minori nel nucleo familiare	fino a punti 5
Per ogni minore/i 0-36 mesi	3 p.
Per ogni Minore/i 4-17 anni	2 p.
Entrambe le classi di età	5 p.
b) composizione del nucleo familiare	fino a punti 10
Per ogni componente del nucleo	1 p.
Anziano/disabile solo	3 p.
Coppia di anziani/disabili	6 p.
c) ISEE del nucleo familiare	fino a punti 15
per ISEE tra 0 e 5.000,00 euro	15 punti
per ISEE tra 5.001,00 e 10.000,00	10 punti
per ISEE da 10.001,00 a 15.000,00	5 punti
per ISEE superiore a 15.000,00	domanda non ammissibile
d) reddito percepito dalla persona non autosufficiente	fino a punti 10
per reddito tra 0 e 5.000,00 euro	10 punti
per reddito tra 5.001,00 e 10.000,00	7 punti
per reddito da 10.001,00 a 15.000,00	4 punti
per reddito superiore a 15.000,00	domanda non ammissibile

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE CARTACEA

La documentazione cartacea da produrre e da consegnare allo stesso ai fini dell'ammissione al contributo è la seguente:

- stato di famiglia del nucleo familiare interessato ovvero autocertificazione con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- verbali Commissioni Sanitarie (invalidità civile, L. n. 104/1992 e verbale di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ovvero idonea certificazione sanitaria rilasciata da strutture del SSN);
- certificato ISEE del nucleo familiare rilasciato da soggetto abilitato in corso di vigenza ;
- autocertificazione dei proventi ad ogni titolo percepiti dal soggetto richiedente il contributo;
- altra documentazione idonea ad attestare il possesso di ulteriori requisiti tra quelli indicati nel presente Regolamento

ART. 8 – ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati dagli interessati alla presentazione delle domande, l'Ufficio Servizi sociali provvederà alla valutazione della documentazione prodotta per la attribuzione dei punteggi di valutazione di cui all'articolo 6 lettere a), b) c) e d) del presente Regolamento e, conseguentemente, alla formazione della graduatoria. I contributi verranno erogati sino ad esaurimento delle risorse stanziare dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di cui in premessa.

ART. 9 – CONTROLLI E CLAUSOLA SOCIALE

Il Servizio Sociale professionale comunale , procederà, attraverso valutazione della documentazione e eventuale visita domiciliare, prima dell'approvazione della graduatoria, alla verifica dell'effettiva consistenza del bisogno dichiarato dai richiedenti e del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Nel caso in cui sia accertata, a seguito dei suddetti controlli, l'inesistenza o la cessazione delle condizioni che hanno comportato il beneficio, il Responsabile del Procedimento, provvede alla sua revoca, al recupero delle somme indebitamente erogate ed eventualmente, ove se ne ravvisino gli estremi, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI

Il presente Regolamento entra in vigore con il conseguimento dell'esecutività secondo le disposizioni di Legge vigenti.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le attuali, precedentemente esaminate dal Comune di Monteparano in materia.